



COMUNE DI RUVIANO

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 27-07-2020	Oggetto: Imposta municipale propria (IMU): Approvazione aliquote per l'anno 2020.
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **20:22**, nella sala del centro polifunzionale del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 9** e assenti **n. 2** come segue:

Cognome e Nome	Carica Ricoperta	Presente/Assente
Cusano Roberto	Sindaco	Presente
Cusano Antonio	Consigliere	Presente
Petrazzuoli Andrea	Consigliere	Presente
Petrazzuoli Mario Andrea	Consigliere	Presente
De Filippo Pasquale	Consigliere	Presente
Coppola Antonio	Consigliere	Presente
Izzo Giuseppe	Consigliere	Presente
Petrazzuoli Domenico detto Mimmo	Consigliere	Assente
Izzo Giuseppe detto Pino	Consigliere	Presente
Del Vecchio Bianca	Consigliere	Assente
Di Meo Giovanni	Consigliere	Presente

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Prof. Mario Andrea Petrazzuoli.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Milena Barattini, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: “Imposta municipale propria (IMU): Approvazione aliquote per l’anno 2020”.

In proseguimento di seduta,

- Il Presidente del Consiglio introduce e illustra l’argomento iscritto al punto 8) dell’ordine del giorno, dando lettura del deliberato della proposta di deliberazione in atti.
- Interviene il Capogruppo di minoranza, Izzo Giuseppe detto Pino, che mostra disappunto e fornisce risposta il Presidente del Consiglio che evidenzia la necessità della presente deliberazione per garantire i servizi comunali.
- Interviene il Sindaco che ribadisce la necessità di incrementare le aliquote alla luce dei tagli dei trasferimenti erariali e dell’aumento dei costi.
- Il Capogruppo di minoranza chiede di mettere a verbale quanto segue: *“Il gruppo di minoranza vota contro perché riteniamo e siamo fermamente convinti che questo non possa e non debba essere il momento di aumentare i tributi locali, ma anzi diminuirli per dare fiato e aiuto alle famiglie. Bisognerebbe ottimizzare o tagliare le spese superflue che la nostra amministrazione non manca di effettuare. Nella nostra visione, soprattutto l’IMU è infatti un’imposta patrimoniale che va a colpire i piccoli proprietari immobiliari e le attività economiche del Paese. Piuttosto, per gli esponenti di opposizione, vi sarebbero altre strade da perseguire, come ad esempio spalmare su più rate i tributi locali, in modo da non mettere in difficoltà il cittadino.”.*
- In assenza di altri interventi, il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano:
 - 2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino e Di Meo Giovanni)
 - 7 favorevoli (Cusano Roberto, Cusano Antonio, Petrazzuoli Andrea, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio, Izzo Giuseppe)
 - 0 astenuti.
- Il Presidente: passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano:
 - 2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino e Di Meo Giovanni)
 - 7 favorevoli (Cusano Roberto, Cusano Antonio, Petrazzuoli Andrea, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio, Izzo Giuseppe)
 - 0 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “... l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...”, e dall’altro che: “... l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’esplicita abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI, abrogando altresì le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla stessa legge;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2019:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell’imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota di base per tutte le restanti tipologie	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	Esenti
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) ed immobili ad essa assimilati	1,5 per mille
Altri immobili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1,0 per mille

Visto l'art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU);

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Dato atto che questo Comune risulta incluso nell'elenco allegato alla suddetta circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, convertito con modif. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Visto l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale (immediatamente precedente alla presente) n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021;

Visto che, dalle stime operate dal Settore Finanziario-Tributi, il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Aliquota per tutte le restanti tipologie	1,0%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modif. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), dispone: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. ...»;*

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la normativa richiamata in narrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 07.08.2019;
- il decreto sindacale n. 4 del 13.08.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori con conseguente conferimento delle posizioni organizzative;

Acquisiti e allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la propria competenza;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

- 2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino e Di Meo Giovanni)
- 7 favorevoli (Cusano Roberto, Cusano Antonio, Petrazzuoli Andrea, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio, Izzo Giuseppe)
- 0 astenuti

DELIBERA

1. di recepire la premessa narrativa, che si intende qui riportata e trascritta, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Aliquota per tutte le restanti tipologie	1,0%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione, che impone la trasmissione, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario-Tributi cui si demanda ogni adempimento necessario e consequenziale per l'attuazione della stessa.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

- 2 contrari (Izzo Giuseppe detto Pino e Di Meo Giovanni)
- 7 favorevoli (Cusano Roberto, Cusano Antonio, Petrazzuoli Andrea, Petrazzuoli Mario Andrea, De Filippo Pasquale, Coppola Antonio, Izzo Giuseppe)
- 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle 20.55.



COMUNE DI RUVIANO

Provincia di Caserta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU): Approvazione aliquote per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Ruviano, 24-07-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Filomena Tufano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio.

Ruviano, 24-07-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Filomena Tufano

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, 29-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Milena Barattini

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, 29-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
 diviene esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, 29-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Milena Barattini